



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 491-2020 - Seduta N° 3617 - del 12/06/2020 - Numero d'Ordine 21

NP/2020/1370851

Oggetto PSR 2014-2020 – riconoscimento delle cause di forza maggiore per non applicare le riduzioni previste dall'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014 alla presentazione tardiva delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 per l'anno 2020

Struttura Proponente Settore Politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente SONIA VIALE - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale		X
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta MAI Stefano

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, ed in particolare gli articoli 4, 13 e 14 che prevedono la non applicazione delle sanzioni nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali per la presentazione delle domande oltre il termine stabilito;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela delle libertà d'impresa. Statuto delle imprese”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, relativo a “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 97 dell'11 aprile 2020;

Considerate le situazioni di crisi, determinatesi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori per l'espletamento delle procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti comunitari e nazionali;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 100 del 14/02/2020 – bando per la misura 14 per l'annualità 2020 – scadenza 15/5/2020;
- n. 101 del 14/02/2020 – bando per la misura 13 per l'annualità 2020 – scadenza 15/5/2020;
- n. 324 del 17/4/2020 – bando per la misura 12 per l'annualità 2020 – scadenza 15/6/2020;
- n. 357 del 24/4/2020 – bando per la presentazione delle domande di inizio impegno quinquennale sulle misure 10 e 11 – scadenza 15/6/2020;

Richiamato il decreto del Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo n. 2359 del 16/4/2020 per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma sulle misure 10 e 11;

Richiamato il decreto del Dirigente del Settore politiche agricole e della pesca n. 2343 del 15 aprile 2020 con cui il termine del 15 maggio 2020 per la presentazione delle domande relative alle misure 13 e 14, stabilito dalle citate deliberazioni n. 100 e n. 101/2020 è stato prorogato al 15 giugno 2020, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020;

Atteso che, in seguito agli atti sopra richiamati, sono state allineate al 15/6/2020 tutte le scadenze annuali per i bandi relativi alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5158 del 13/5/2020 con il quale vengono riconosciute le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014,

ai fini della presentazione della domanda unica e delle domande relative ai diritti all'aiuto di cui al citato regolamento (UE) n. 1307/2013;

Ritenuto necessario, per ovvie esigenze di equità dell'azione amministrativa, deliberare in analogia a quanto già disposto dal citato DM 5158/2020;

Ritenuto in definitiva che, a causa della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, come sopra esposto, ricorrano le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dagli articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, in base alle quali la presentazione delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR oltre il termine del 15 giugno 2020 non comporta la riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;

Dato atto tuttavia che resta ferma la disposizione di cui al citato regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, in base alla quale, se il ritardo – oltre il 15 giugno – è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per i motivi meglio precisati in premessa, che:
 - a) per l'anno 2020 e per la presentazione delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del programma regionale di sviluppo rurale (PSR) della Liguria, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - b) di conseguenza, non è applicata la riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, prevista dal regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 13, paragrafo 1, comma 1;
- 2) Di dare atto che resta ferma la disposizione di cui al citato regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, in base alla quale, se il ritardo – oltre il 15 giugno – è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- 3) Di dare atto altresì che:
 - a) restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dal bando di cui alla citata DGR n. 101/2020 e dalle altre disposizioni regionali, nazionali ed europee, in quanto applicabili;
 - b) la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 - c) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-289

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		10/06/2020 18:33
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		10/06/2020 09:31
* Approvazione Legittimità	RICCI Gianfranco		10/06/2020 09:24
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	JANNONE Riccardo		09/06/2020 15:12
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	JANNONE Riccardo		09/06/2020 15:12

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria

Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI